SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente GOLFARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali» **(625-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* ..... *Pag.* 2, 3, 10
ANDREINI *(PDS)* 10
FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile* 3
SAPORITO *(DC)* 10

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali» (625-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, riferirò rapidamente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, comma 4, si prevede una ulteriore priorità concernente la concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini. Sempre all'articolo 1 è stato modificato il comma 7 all'ultimo periodo, nel quale si prevede che le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

Per quanto riguarda il comma 10 dell'articolo 1, al primo periodo, il testo modificato prevede anzichè la cifra di 9 miliardi per l'anno 1992, la cifra di 20 miliardi e, per l'anno 1993, anzichè 12 miliardi si prevede la cifra di 1 miliardo. Sempre nel comma 10 del medesimo articolo sono state inserite dopo le parole: «Ministero dei lavori pubblici»; le altre: «quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile». Infine, nell'ultimo periodo del suddetto comma al posto delle parole: «mediante corrispondente riduzione» vengono inserite le altre: «mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno».

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Dopo tale articolo ne viene però introdotto un altro (che diviene articolo 3) relativo alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, argomento non contemplato nel testo del Governo e quindi non esaminato dal Senato. Vengono quindi considerati benefici nei confronti di queste imprese i cui impianti risultino distrutti dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, limitatamente alla regione Liguria e alla provincia di Latina, per quelle colpite da eccezionali avversità atmosferiche nel mese di ottobre 1991, che vengono assegnati in base alla legge n. 50 del 1952, un provvedimento che purtroppo non funziona.

L'articolo 4 prevede una riduzione di tre miliardi per il 1993 delle spese per il completamento della diga del Bilancino. Esso dovrà realizzarsi sotto il controllo dell'autorità di bacino, tramite il segretario generale, con il parere di un tecnico nominato dal Consiglio regionale della Toscana.

Per quanto riguarda l'articolo 9, si prevede che per gli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino si faccia ricorso ad una parziale riduzione dello stanziamento concernente la diga del Bilancino, in ragione della modifica dello stanziamento per i beni culturali alla quale in origine si riferiva la norma ora contenuta nel citato articolo 9.

Queste sono in sostanza le modifiche apportate dalla Camera dei deputati che non comportano grandi variazioni rispetto al lavoro svolto dal Senato. Forse l'unica modifica per noi più «antipatica» riguarda la figura del tecnico nominato dal Consiglio regionale della Toscana, che noi avevamo eliminato per la diga del Bilancino, e che invece alla Camera dei deputati è stata ripristinata.

Infine, la Camera ha soppresso la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

La 5ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto riguarda la propria competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, devo assicurare la Commissione che mi sono battuto alla Camera dei deputati perchè non fosse modificato il testo approvato dal Senato.

Ritengo che le modifiche apportate siano solo di carattere tecnico: sono state introdotte in seguito alla modifica della copertura prevista nella legge finanziaria. Comunque, per tener fede alla parola data in questa sede, mi sono opposto a tutti gli emendamenti presentati nell'altro ramo del Parlamento.

Credo che oggi finalmente sia possibile approvare definitivamente il provvedimento in esame, attesi gli affidamenti sorti nell'opinione pubblica delle aree interessate.

Il provvedimento in esame segna comunque un punto finale sulla prassi legislativa del passato, che non trova ulteriori esempi nella successiva produzione normativa: il decreto-legge sulla Toscana, approvato di recente, segue un diverso modello operativo, in attesa della legge quadro sulle calamità naturali, che sarà al più presto presentata dal Governo al Parlamento.

In questo modo sarà possibile togliere un onere dal bilancio dello Stato che finora, secondo stime prudenziali, è stato superiore a 100.000 miliardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

«Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonchè dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1° e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonchè nelle altre zone del territorio nazionale, diverse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.

3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si ávvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subìti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;

c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di

cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 6 miliardi l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale» della rubrica «Ministero dei lavori pubblici»; quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1993, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha aggiunto, al comma 4, una nuova lettera *b)*; di conseguenza, le lettere *b)* e *c)* del testo approvato dal Senato diventano rispettivamente *c)* e *d)* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 9 e 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

«Art. 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le parole: "non superiore a lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 10 milioni"».

Lo metto ai voti

È approvato.

Avverto che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con l'avvertenza che le modificazioni si riferiscono ad una formulazione diversa per quanto concerne la decorrenza degli stanziamenti e la loro allocazione, ma per il resto identica alla sostanza normativa del testo da noi approvato:

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1.

4. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è

autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

6. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il comma 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 4, corrispondente al secondo periodo del comma 1 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondente al terzo periodo del comma 1 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondente al comma 3 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Il comma 7, corrispondente al comma 4 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 5, 6 e 7, corrispondenti agli articoli 4, 5 e 6 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

«Art. 9.

1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il

medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993».

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

«Art. 10.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324».

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 2 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANDREINI. Signor Presidente, questo è il tipico esempio di come non dovrebbe essere fatto un provvedimento. Tra l'altro, non possiamo dare la colpa di questo neanche ai deputati perchè, in realtà, il problema riguarda la difficoltà di gestire norme eterogenee; ci sono infatti zone che hanno avuto danni omogenei, la cui situazione è stata presa in considerazione però in modo diverso. Pertanto, il nostro voto non può essere che contrario.

SAPORITO. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime il voto favorevole al disegno di legge in esame; il provvedimento è limitato ad alcune calamità che hanno richiesto un'azione urgente anche se mi auguro che in altre circostanze, meno eclatanti, l'intervento del Governo possa essere altrettanto attento.

In ogni caso, il provvedimento risulta equilibrato nelle sue parti e quindi rinnovo il parere favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA